

Gestione separata ENPAPI attività di docenza



A cura di rag. Sergio Bazzanella*

56

Il testo del Regolamento di Previdenza ed Assistenza della Gestione Separata ENPAPI, è stato approvato dai Ministri vigilanti ai sensi del DL 6 luglio 2012, n° 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n° 135.

Nasce, come punto d'arrivo di quell'iter iniziato alla fine dell'anno 2007 con la convenzione sottoscritta fra ENPAPI e INPS, al fine di indirizzare correttamente le iscrizioni all'Ente di Previdenza di categoria, da parte di coloro che, ancora oggi, sono orientati, consapevolmente o meno, all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Il concetto espresso da ENPAPI è che sono iscrivibili alla Gestione Separata, tutti gli INFERMIERI che sono: "TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, CONTRATTI A PROGETTO, I COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI STUDI ASSOCIATI E/O COOPERATIVE E I COLLABORATORI OCCASIONALI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART 61 DLGS 276/2003 (Legge Biagi)" con decorrenza dal 02/05/2013 (inizialmente il punto di partenza era stato indicato nel giorno 1° gennaio 2012) e termine ultimo di iscrizione obbligatoria da parte dei Committenti entro il 30 giugno 2014. I compensi assoggettabili alla contribuzione della Gestione Separata sono tutti quelli che si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali, tra cui la docenza, anche se effettuata da Lavoratori Dipendenti autorizzati dall'Ente di appartenenza.

Purtroppo dobbiamo rilevare che, l'Ente ha creato una "confusione interpretativa", con l'emissione di ben 9 circolari da gennaio 2013 ad oggi.

In primo luogo, nell'esasperata ricerca di fondi, sembra evidente che nelle circolari ENPAPI in materia non siano considerati adeguatamente alcuni passaggi della materia fiscale

che, in alcuni passaggi è a stretto contatto con quella relativa al lavoro. L'Art. 51 del T.U.I.R. 917 del 22/12/1987 e successive modificazioni e integrazioni, al comma c-bis recita espressamente: ***"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente... nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'Art. 49 comma 1 concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte e professione di cui all'Art. 53 comma 1 concernente redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente"***; da ciò ne deriva che gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, quali iscritti in Albo pubblico detenuto da Ente specifico costituito in Collegio/Ordine NON possono svolgere attività né di collaborazione coordinata e continuativa né collaborazioni a progetto. Quindi l'assoggettabilità di tali collaborazioni alla Gestione Separata, di per sé, sarebbe impossibile a monte, in quanto sono categoricamente vietate tali collaborazioni e riconducibili a rapporto di lavoro subordinato (art. 69 DLGS 276/2003).

Comunque, tralasciando questo "piccolo" particolare, il problema essenziale si pone per quei soggetti che svolgono attività di docenza e quindi quei rapporti di collaborazioni occasionali di lavoro autonomo riconducibili alla "mini-cococo". Si tratta, nello specifico di quei rapporti di collaborazione dove l'elemento dominante è il quantum (importo percepito su base annua inferiore a € 5.000,00



lordi) o la durata delle giornate di prestazione (inferiori a 30 giornate nell'arco dell'anno solare); attenzione: uno dei 2 elementi non esclude l'altro.

Ora, la normativa consolidata INPS (in vigore dal 2004 - circolare n° 9/2004) espressamente dichiara che sono escluse dalla contribuzione alla Gestione Separata le c.d. collaborazioni occasionali (mini co.co.co.), sempre che rispettino i limiti legalmente previsti (vedi punto precedente); di rimando ENPAPI, con la circolare n° 9/2013 (giorno e mese sono sconosciuti) ha precisato con un "tortuoso quanto complesso" giro di parole che: *"occorre distinguere, in questo senso, le prestazioni che pur avendo un valore economico contenuto in € 5.000,00, e pur essendo erogate in favore di un solo committente per un numero di giornate lavorative inferiore alle trenta, vengono attratte alla regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di portata limitata (c.d. mini-co.co.co.), in ragione della presenza di un coordinamento dell'attività con il soggetto committente di quelle che, di contro, possono essere erogate in modo puntuale, occasionale residuale al di fuori di una strutturata continuità e tali da configurare un siffatto elemento di coordinamento e abitudine"*.

Da quanto sopra, si deduce che le prestazioni occasionali "spot", tipo quelle di Docenza, svolte occasionalmente, NON rientrano nella sfera delle collaborazioni continuative, in quanto esclusivamente puntuali, occasionali, residuali e non in coordinamento con il committente, sempre che rispettino i limiti economici legalmente previsti.

Quindi, *la logica conclusione è che le mini*

collaborazioni (per intenderci quelle fino a e 5.000,00 lordi) NON sono soggette a qualsiasi tipo di contribuzione dovuta alla Gestione Separata.

Questa sarebbe la conclusione logica ma c'è un però: purtroppo, c'è la nuova circolare ENPAPI – la numero 12 – che fa propria (per il principio dell'inerenza) la Sentenza della Corte di Cassazione n° 4982 del 14 marzo u.s.

Rifacendosi a tale sentenza, che stabilisce che l'obbligo contributivo verso l'Ente di Categoria vada ricondotto, in ogni caso, a qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria stessa, ribadisce l'obbligatorietà iscrivita dell'Infermiere. Sempre nella predetta circolare è indicato che: "... l'Art 1 comma 4 del DM 14/09/1994 n° 739 include tra le attività proprie della figura professionale dell'Infermiere la "formazione del personale di supporto" e "l'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca".

Quindi, in netto contrasto con l'attuale procedura prevista dall'INPS si può concludere che: **L'infermiere che in proprio esercita un'attività di docenza collegata e/o collegabile alla sua professione, DEVE iscriversi a ENPAPI. Nel caso di corsi organizzati da terzi, la responsabilità della qualificazione del rapporto è a totale carico esclusivo del Committente che, nell'eventualità di non assoggettabilità alla contribuzione dovuta alla Gestione Separata ENPAPI, dovrà indicare in modo chiaro tale situazione sul contratto tra le parti (o atto di nomina).**

Ci potrebbe essere una soluzione alternativa: il Lavoro Occasionale Accessorio... ma questo è un argomento che sarebbe utile trattare separatamente 